

DCO 24/2014/R/GAS

Mercato del gas naturale.

Determinazione delle componenti relative ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso (C_{MEM}) e delle attività connesse (CCR) a partire dall'anno termico 2014-2015

Osservazioni e proposte Anigas

Milano, 21 febbraio 2014

PREMESSA

Anigas presenta le proprie osservazioni ai quesiti del DCO 24/2014/R/GAS (di seguito DCO) relativi alla determinazione delle componenti CMEM e CCR per l'anno termico 2014-2015, riservandosi di fornire eventuali elementi a supporto delle istanze rappresentate, data la mancanza di dettagli circa i sottostanti utilizzati per la valorizzazione di alcune componenti in esame (CCR), su cui si chiede maggiore chiarezza.

OSSERVAZIONI

Modalità di calcolo della componente C_{MEM}

Q1. Si condivide l'assunto per cui l'attuale riferimento alle quotazioni TTF trimestrali permette, al momento, agli operatori che hanno una logistica di approvvigionamento tendenzialmente annuale di effettuare adeguate forme di copertura? Motivare la risposta.

Tale assunto si ritiene condivisibile in quanto, tra i mercati *spot* già noti e per i quali sono disponibili strumenti di *hedging*, il TTF continua ad essere caratterizzato da una liquidità tale da meritare la qualifica di "mercato più sviluppato dell'Europa continentale". Pertanto, in assenza di un mercato nazionale maturo e sufficientemente liquido, il riferimento per il calcolo della componente $PFOR_t$ non potrebbe che essere il TTF; in merito alle altre componenti che concorrono alla determinazione della CMEM (QT_{int} , QT_{PSV} , QT_{MCV}) di cui all'art. 6.2 TIVG, Anigas ritiene opportuno prevedere una loro riparametrizzazione in base ai costi medi effettivi di trasporto risultanti dalle nuove determinazioni tariffarie, assumendo come livello minimo gli attuali valori.

Q2. Nell'ipotesi di mantenere il riferimento alle quotazioni dell'hub TTF per l'anno termico 2014-15, si ritiene più opportuno utilizzare i prezzi che si formano sui mercati regolamentati oppure le quotazioni rilevate dai diversi data provider sui mercati OTC? In quest'ultimo caso, a quali quotazioni si ritiene più opportuno fare riferimento?

Data l'esiguità dei volumi scambiati sui mercati regolamentati rispetto a quelli OTC, pari – nel primo caso – ad appena il 10% dei volumi complessivamente scambiati, nonché in un'ottica di continuità e certezza dei riferimenti, si ritiene opportuno confermare l'attuale calcolo della componente $PFOR_t$ (media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo presso l'hub TTF, rilevate con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo).

Modifica della componente GRAD

Q3. Si condivide di confermare l'attuale livello della componente GRAD in ragione del mantenimento del riferimento alle quotazioni dell'hub TTF per l'anno termico 2014-2015? Motivare la risposta.

La proposta non si ritiene condivisibile.

La conferma dell'attuale livello della componente GRAD si tradurrebbe in una riduzione di 0,75 centesimi di euro/Smc rispetto al valore stabilito dalla delibera 196/13 per l'anno termico 2014-2015, che prescindeva tra l'altro dal mercato di riferimento utilizzato per l'indicizzazione della C_{MEM} . Tale modifica denota una carenza di stabilità della riforma della materia prima - definita poco meno di un anno fa a seguito di una lunga fase di consultazione - che si ripercuote negativamente sugli operatori in termini di pianificazione degli investimenti e di strategie commerciali. L'intervento prospettato non solo rischia di impattare negativamente sulle offerte già prezzate e contrattualizzate con riferimento all'anno in corso, ma crea anche un clima di incertezza rispetto all'anno termico 2015-2016. Si ritiene pertanto necessario mantenere i valori stabiliti dalla delibera 196/13, anche nell'ottica di garantire il valore complessivo del meccanismo.

Determinazione della CCR

Q10. Si condividono i criteri per la valorizzazione dei rischi coperti dalla componente CCR? Motivare la risposta.

Q11. Con particolare riferimento alla valorizzazione dei rischi profilo ed eventi climatici invernali, si concorda con la metodologia proposta per la loro quantificazione a valle delle aste per l'assegnazione dello stoccaggio? Quali elementi, anche quantitativi, dovrebbero essere considerati ai fini del calcolo?

Q12. Si condividono i livelli della componente proposti nella Tabella 1? Se no, quali livelli dovrebbero essere fissati? Illustrare le ipotesi fatte per il calcolo.

Con riferimento alla determinazione delle singole voci che compongono la componente CCR, si evidenzia la necessità di avere maggiori evidenze e dettagli sul calcolo e le assunzioni sottostanti.

Sulla base delle sintetiche descrizioni degli elementi presi a riferimento per il calcolo dei rischi si osserva quanto segue:

- **pro die:** sebbene i *forward* attuali evidenzino un differenziale stagionale di prezzo in linea con quanto indicato al par. 5.11 del DCO, preme sottolineare come tale stima si basa su un livello congiunturale dello *spread*, e non su un livello strutturale (basti pensare all'eccesso di offerta ed alla contrazione della domanda degli ultimi tempi). In particolare, andrebbe considerata l'alta variabilità del differenziale prezzi che negli ultimi anni è arrivata fino a 5 €/mc;
- **eventi climatici:** considerate le procedure di emergenza attivate negli ultimi anni termici, si ritiene necessario considerare una percentuale di accadimento degli eventi eccezionali superiore al 5%, includendo anche situazioni imprevedibili quali, ad esempio, tensioni geopolitiche o impedimenti fisici all'importazione da una o più infrastrutture di approvvigionamento;
- **bilanciamento:** L'Autorità considera solo il peso che lo *small adjustment* applicato al prezzo di sbilanciamento rappresenta per il prossimo A.T. Nell'analisi della valorizzazione della CCR dovrebbe invece essere tenuto in debita considerazione anche l'impatto degli *spike* di prezzo del mercato *locational* sul rischio bilanciamento (come si è verificato lo scorso novembre nel mercato G-1).

Infine, Anigas non ritiene condivisibile la condizione di cui al par. 5.7 del DCO che collega la quantificazione dei rischi profilo ed eventi climatici alle risultanze delle aste di stoccaggio. Premesso che sul tema è attualmente in corso un processo di consultazione che rende di fatto incerto il riferimento, in merito alla proposta in consultazione si evidenzia che:

- in termini generali, l'eventuale differenziale positivo tra costo stoccaggio e delta prezzi estate/inverno sarebbe un costo sostenuto dagli operatori e non un *benchmark* per la valorizzazione di rischi;
- in termini più specifici, non riteniamo comunque condivisibile associare lo stoccaggio ai rischi profilo e eventi climatici, in quanto tali elementi non sono a nostro parere legati in maniera chiara.

DCO 24/2014/R/GAS

Mercato del gas naturale.

Determinazione delle componenti relative ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati al'ingrosso (C_{MEM}) e delle attività connesse (CCR) a partire dall'anno termico 2014-2015

Osservazioni e proposte Anigas

Milano, 3 marzo 2014

PREMESSA

Anigas presenta le proprie osservazioni alle proposte del DCO 24/2014/R/GAS (di seguito DCO) relative al percorso di determinazione della componente a copertura dei costi di approvvigionamento all'ingrosso del servizio di tutela (C_{MEM}) sulla base dei prezzi del mercato a termine italiano (MT-GAS).

OSSERVAZIONI

In termini generali, Anigas apprezza il coinvolgimento degli operatori nel processo di individuazione e definizione del riferimento per la valorizzazione della componente C_{mem} con riguardo al mercato italiano a termine. In tale ottica, auspichiamo che ci siano ulteriori momenti di confronto sul tema, anche al fine di tenere in considerazione i prossimi sviluppi del mercato a termine italiano.

Sviluppo della liquidità del mercato a termine italiano

Al fine di favorire lo sviluppo della liquidità sul nuovo mercato a termine, sul quale fino ad ora non si è registrata alcuna transizione, sarebbe opportuno che l'Autorità intervenga per definire condizioni favorevoli per l'accesso al mercato, ad esempio abbassando il livello di garanzie, integrandole tra loro, senza intaccare i livelli di sicurezza/tenuta del sistema. In questo modo la liquidità si potrebbe sviluppare in modo naturale, in parallelo al meccanismo "forzoso" previsto nel DL Destinazione Italia, recentemente convertito in legge.

A tal proposito si rileva come un segnale di liquidità riferito ad un mercato per il quale esistono obblighi di *market maker* non si può considerare sostenibile (in termini di volumi) e attendibile (con riferimento al prezzo). L'obbligo di *market maker* è per sua natura transitorio e pertanto la valutazione di liquidità andrebbe effettuata in vista della rimozione di tale obbligo. In tal senso, per una corretta valutazione di liquidità si ritiene necessario tener conto del numero di transazioni effettuate e dei volumi offerti/scambiati al netto di quelle derivanti dalle offerte obbligate.

Indicatori di liquidità

Si condivide la necessità di individuare *ex ante* i driver utilizzati per la valutazione delle condizioni di liquidità del mercato a termine, anche se ci sembra prematuro esprimerci, ad esempio, sulle soglie che detti indicatori dovrebbero raggiungere.

In linea generale, essendo l'attuale riferimento per la determinazione della componente CMEM il TTF, condividiamo il perseguimento di un'ottica comparativa con l'hub europeo.

Al fine di determinare la componente "materia prima", gli indicatori di cui al par. 3.5 del DCO sembrano ragionevoli, anche se si precisa che qualsivoglia riferimento di mercato (affinché sia definito tale) dovrebbe complessivamente superare tutte le condizioni di liquidità selezionate entro diversi orizzonti temporali.

In merito al *bid-offer spread*, occorrerebbe un monitoraggio continuo delle offerte, valutando il tempo di permanenza, la profondità, ecc... Invece, con riguardo al *churn ratio*, considerato che su MT-GAS operano soltanto imprese, non è chiaro il riferimento all'acquisto al cliente finale.

Infine non si condivide la verifica del grado di liquidità del mercato sulla base degli indicatori nel solo mese di gennaio. Si propone di effettuare controlli mensili per decidere l'eventuale passaggio al nuovo riferimento per la valorizzazione solo nell'ipotesi in cui gli indicatori diano esito positivo con costanza nel corso di un significativo arco temporale (di almeno 12 mesi) che preceda l'applicazione del nuovo riferimento per la valorizzazione, a partire dal 1° ottobre dell'anno successivo.

Determinazione della CMEM sulla base dei prezzi del MT-GAS

In mancanza di sufficiente liquidità del prodotto trimestrale non si ritiene verosimile che prodotti con durata superiore possano presentare maggiore liquidità. Pertanto, non si condivide la proposta contenuta al par. 4.3 del DCO in quanto non si ritiene possibile creare una liquidità artificiosamente attraverso un *mix* di prodotti non liquidi. Nell'ipotesi di condizioni inadeguate di liquidità, non si ritiene percorribile il passaggio al MT-GAS. Occorre inoltre considerare che il riferimento a un mix di prodotti comporterebbe forti complessità per gli operatori nell'individuazione delle coperture e conseguenti notevoli costi gestionali.

Il prodotto a cui far riferimento dovrebbe quindi essere quello trimestrale, in un'ottica di semplicità-continuità con l'attuale metodologia ed in analogia con i riferimenti adottati negli altri Paesi europei in cui è presente la tariffa tutelata.